

Data (*) 5.3.2018
Protocollo (*) 13578/A1502A
(*):segnatura di protocollo riportata nei metadati di
DoQui ACTA
Classificazione 16.80

A TUTTI I SOGGETTI PROMOTORI
DI TIROCINI EXTRACURRICULARI
DELLA REGIONE PIEMONTE
LORO SEDI

OGGETTO: DGR 85-6277 DEL 22/12/2017. CHIARIMENTI IN MERITO AI SOGGETTI PROMOTORI DEI TIROCINI (ART. 4), AI SOGGETTI OSPITANTI MULTILocalizzati (ART. 6) E ALLA TUTORSHIP (ART. 14).

In riferimento alla disciplina relativa ai tirocini extracurricolari approvata con la DGR 85-6277 del 22/12/2017, si forniscono i seguenti chiarimenti circa alcune delle novità introdotte dagli artt. 4 e 14.

1. ART. 4. SOGGETTI PROMOTORI

- L'art. 4 contiene l'individuazione esaustiva dei soggetti che possono promuovere tirocini in Regione Piemonte. Si chiariscono nello specifico modalità e requisiti:
- Art. 4, co 1, lett. A), B), C), D): sono gli unici soggetti abilitati a promuovere tirocini in mobilità interregionale, ossia presso soggetti ospitanti con sede operativa fuori Piemonte.
- Art. 4, co 1, lett. B), C), D), E): sono abilitati a promuovere esclusivamente tirocini formativi ed orientamento rivolti ai propri studenti entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, ossia i destinatari di cui all'art. 2, co 1, lett. b). Nel caso in cui tali soggetti non promuovano tirocini possono associarsi ad altri Istituti/Enti di formazione accreditati che abbiano analoghi percorsi formativi.
- Art. 4, co 1, lett. F): sono abilitati a promuovere esclusivamente tirocini di inserimento e/o reinserimento lavorativo, ossia rivolti ai destinatari di cui all'art. 2, co 1, lett. a), c), d), e), f).
- Art. 4, co 1, lett. E), F): gli accreditati presso la Regione Piemonte alla formazione e/o ai servizi per il lavoro possono promuovere tirocini solo sul territorio piemontese. L'iter per la richiesta di accreditamento è reperibile sul sito della Regione al seguente link:
<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/accreditamento.htm>
- Art. 4, co 1, lett. G): sono abilitati a promuovere tirocini di inserimento e/o reinserimento lavorativo in Regione Piemonte esclusivamente i soggetti presenti sul territorio piemontese e accreditati secondo la specifica normativa regionale vigente nell'ambito di attività del soggetto (sociale o sanitaria).
- Art. 4, co 1, lett. H): i soggetti indicati possono tirocini di inserimento e/o reinserimento lavorativo se sono in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 276/03 (regime particolare di autorizzazione). Per maggiori informazioni consultare la pagina al seguente link:
<http://www.anpal.gov.it/Operatori/agenzie%20per%20il%20lavoro/Pagine/Regimi-particolari-di-autorizzazione.aspx>

- Art. 4, co 1, lett. l): i soggetti individuati e autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/03 (lett. a, b, c, d, e) per la promozione di tirocini di inserimento e/o reinserimento lavorativo in Regione Piemonte devono avere almeno una sede sul territorio piemontese. Il tirocinio dovrà essere attivato tramite la sede operativa ivi presente.

2. ART. 6. SOGGETTO OSPITANTE MULTILocalizzato

- L'art. 6 prevede che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio possa essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante. La disciplina che il soggetto ospitante intende applicare deve essere obbligatoriamente indicata nella convenzione e deve esserne data comunicazione preventiva alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Tale comunicazione deve essere effettuata via mail al seguente indirizzo di posta: tirocini@regione.piemonte.it, a cura del soggetto promotore, entro 5 giorni dall'avvio, allegando copia della convenzione e del progetto formativo, entrambi regolarmente sottoscritti, e copia dei documenti di identità dei legali rappresentati e del tirocinante. Si ricorda che il soggetto promotore deve essere un soggetto abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della DGR 85/2017. Il tirocinio attivato secondo normativa diversa da quella piemontese non deve essere inserito sul Portale Tirocini di Sistema Piemonte.

3. ART. 14. TUTORSHIP

- L'art. 14 al comma 2 recita: *"Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Nel caso di attivazione di tirocini con le medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante, al fine del calcolo tutor/tirocinante, si computa una sola unità di tirocinio. La Regione Piemonte può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici"*.

Il limite dei 20 tirocinanti in carico ad un tutor è un limite tassativo e prescinde dal soggetto promotore che ha attivato il tirocinio. Pertanto lo stesso tutor può lavorare per diversi soggetti promotori ma può seguire solo 20 tirocinanti complessivamente.

- L'art. 14 al comma 3 prevede quanto segue: *"Il soggetto promotore può individuare ad integrazione della propria struttura e su specifico incarico, nei limiti di cui al comma precedente, un tutor che svolga i compiti di cui al comma 1, purché in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Tale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Regione sulla base di requisiti professionali e con modalità che saranno definiti nei successivi dispositivi attuativi"*.

Il soggetto promotore quindi può, al fine di garantire adeguato tutoraggio ai tirocini da attivare, avvalersi della collaborazione di personale esterno alla propria struttura. Il soggetto promotore dovrà affidare un incarico professionale specifico e/o sottoscrivere una Convenzione con altro Soggetto che definisca i rapporti della collaborazione per il tutoraggio e individui il personale assegnato.

Il personale esterno all'Ente individuato quale tutor ed assegnatario quindi dell'incarico di tutoraggio deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti minimi:

1. Laurea magistrale pertinente con l'ambito delle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi;
2. Laurea magistrale anche se non pertinente e almeno 3 mesi di esperienza professionale nelle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi;
3. Diploma quinquennale e almeno 6 mesi di esperienza professionale nelle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi.

Sono fatti salvi i requisiti specifici richiesti dai Bandi per il personale da candidare.

Il personale esterno deve essere autorizzato allo svolgimento dei compiti di tutorship di cui all'art. 14 co. 1 dalla Regione sulla base dei requisiti sopra indicati. La richiesta deve essere redatta su apposito modulo ed inviata alla casella di posta tirocini@regione.piemonte.it, con allegati i documenti di identità del legale rappresentante del soggetto promotore e dei soggetti incaricati del tutoraggio. La richiesta si intende accolta, in attuazione del principio di silenzio-assenso, decorsi 30 giorni dall'invio della stessa.

Il modulo sarà reperibile sul SITO della Regione al seguente link:
<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/tirocini.htm>

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Felice Alessio SARCINELLI**

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/20)

Funzionario Referente:
Giuseppina Genesis, tel 011/432.4847
giuseppina.genesia@regione.piemonte.it

